
**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
360/2022/R/EEL
SISTEMI DI SMART METERING DI SECONDA
GENERAZIONE (2G) PER LA MISURA DI
ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE
Aggiornamento delle direttive per il
riconoscimento dei costi per le imprese
distributrici con oltre 100.000 punti di
prelievo**

OSSERVAZIONI UTILITALIA

1. Premessa

In linea generale si condivide l'orientamento di ARERA di estendere al triennio 2023-2025 le Direttive 2G vigenti, che hanno efficacemente contribuito a permettere a tutte le Imprese di distribuzione tenute all'obbligo, di avviare/presentare il proprio piano di sostituzione massiva.

Tuttavia, tenuto conto della eccezionale situazione contingente, si sottolinea la necessità di raccordare le disposizioni di cui al presente DCO con la deliberazione attesa in esito al DCO 284/2022, laddove si proponeva una sterilizzazione degli effetti del 2022 sull'avanzamento del piano di sostituzione.

Ciò non solo nelle more dell'adozione da parte dell'Autorità della citata delibera conseguente al DCO 284/2022 – di cui si auspica una tempestiva pubblicazione – ma anche in ottica 2023, che dalle informazioni preliminari attualmente in possesso dei DSO, potrebbe continuare ad essere affetto dallo *shortage* delle consegne sofferto nell'ultimo anno, seppur in misura percentualmente inferiore.

Infine, si vuole solo segnalare una doverosa riflessione in merito all'ipotesi di considerare congiuntamente, a partire dal 2024, i costi operativi del servizio di distribuzione e i costi operativi del servizio di misura. Tale aspetto rileva ai fini della determinazione dei livelli di efficienza raggiunti, anche in una logica di superamento di forme di attribuzione di alcuni costi operativi, in taluni casi convenzionale, tra i perimetri di attività (punto 2.6 della consultazione). L'ipotesi, non approfondita in altri punti del documento e non ripresa in alcun quesito, immaginiamo – e auspichiamo – sarà oggetto di valutazioni successive nei tavoli di lavoro avviati per l'implementazione dell'approccio ROSS.

Di seguito si riportano le risposte di dettaglio agli spunti di consultazione.

S1. Osservazioni in merito all'estensione temporale delle Direttive 2G per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo, in particolare riguardo aspetti non discussi nei successivi capitoli

Come rappresentato in premessa, si condivide l'orientamento di ARERA di estendere gli articoli 3, 16, 17, 20 e 21 delle Direttive 2G.

Con riferimento all'art. 18 delle Direttive 2G, e nello specifico alla verifica delle *performance* dei *meter* 2G installati, la regolazione vigente prevede un periodo di monitoraggio per i primi 3 anni di Piano per poi applicare la penale in caso di mancato rispetto dei livelli attesi a partire dal quarto anno di avvio della massiva. A tal riguardo, si suggerisce di prevedere l'estensione di un ulteriore anno del periodo di monitoraggio (posticipando quindi l'applicazione della penalità), in quanto appare eccessivamente penalizzante l'applicazione di penalità durante la fase di sostituzione massiva, soprattutto laddove quest'ultima abbia scontato difficoltà/rallentamenti derivanti dalla sovrapposizione con fenomeni singolari quali quelli registrati negli ultimi anni e già ampiamente richiamati anche in altri documenti associativi. La richiesta nasce dalla necessità di avere il giusto

tempo per rafforzare e consolidare il nuovo sistema di *smart metering* attraverso il raggiungimento di un consistente numero di apparecchiature installate in campo nonché attraverso l'affinamento dei processi di comunicazione tra sistemi centrali e misuratori in campo che i DSO stanno progressivamente ottimizzando. Pertanto, si ritiene opportuno venga valutato l'ampliamento del periodo di monitoraggio o, in subordine, l'applicazione dei 3 anni previsti dall'attuale regolazione partendo dalla data di posa del primo misuratore 2G a regime e non prendendo a riferimento l'anno solare di avvio del Piano.

Inoltre, come già rappresentato nella risposta al DCO 284/2022, si ritiene urgente rendere operative le disposizioni originariamente previste dalla determina 7/2019 DIEU che, al punto 5, prevedevano che il principale Operatore nazionale predisponesse e mettesse a disposizione degli altri Operatori e dell'Autorità un resoconto in materia di performance/istruzioni tecniche per il calcolo dei livelli di servizio. Si chiede, quindi, di avviare quanto prima – e con adeguato anticipo rispetto alla decorrenza del meccanismo che per alcuni DSO è dal 2023 salvo proroghe – un tavolo di confronto in materia che coinvolga tutti gli Operatori interessati.

S2. Osservazioni in merito agli aggiornamenti dei piani di messa in servizio 2G

Si apprezza il chiarimento espresso da ARERA circa la possibilità di richiedere aggiornamenti infra-periodo dei PMS2. Come già rappresentato nella risposta al DCO 284/2022, l'eventuale perdurare della carenza delle materie prime potrebbe portare all'esigenza per i DSO di modificare il numero di misuratori 2G previsti dal PMS2 e di realizzare azioni conseguenti in un momento diverso da quello previsto per l'aggiornamento "di norma" triennale cui il PMS2 è soggetto.

Inoltre, tenuto conto della esiguità delle casistiche potenzialmente tali da richiedere una revisione straordinaria dei PMS2 e della potenziale eterogeneità di questi casi, si condivide l'orientamento di ARERA di rimandare a specifiche valutazioni ad hoc, senza prevedere soglie dimensionali, peraltro difficilmente individuabili a priori.

Si fa infine presente che le modalità di promozione delle aggregazioni di cui, in particolare, alla Scheda n.1 del TIT e del TIME sono state definite antecedentemente la pubblicazione della delibera 106/2021/R/eel recante *"Criteri di riconoscimento dei costi dei sistemi di smart metering di seconda generazione (2G) per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo"*. Tale circostanza ha determinato la possibilità che operazioni societarie, avvenute dopo la pubblicazione del citato provvedimento, tra Imprese fino a 100.000 POD e Imprese aventi più di 100.000 POD comportino un beneficio netto per il Sistema e gli Utenti, stante la stessa natura della regolazione definita nella delibera 106/2021/R/eel che prevede il riconoscimento (forfettario) di 145 euro (ovvero 150 euro per le Imprese che hanno evidenziato problemi di retrocompatibilità) per ciascun misuratore 2G messo in servizio, espresso a prezzi 2021, a prescindere dall'ammontare di spesa effettiva relativa ai costi di approvvigionamento e di installazione dei misuratori, ai costi relativi ai concentratori ed ai sistemi centrali e a tutti gli altri investimenti materiali ed immateriali relativi all'erogazione del servizio di misura.

Fermo restando il riconoscimento (forfettario) all'Impresa risultante di 145 (ovvero 150) euro per

ciascun misuratore 2G di cui alla delibera 106/2021/R/eel già posato e oggetto di acquisizione, si richiede pertanto al Regolatore di aggiornare le modalità di promozione delle aggregazioni relativamente al servizio di misura, valorizzando una quota parte del beneficio che tali operazioni hanno determinato per il Sistema ed gli Utenti nella forma di incentivo una tantum pari alla differenza tra gli importi che le Imprese fino a 100.000 POD avrebbero percepito *stand alone*, cioè in assenza di operazione societaria, e la spesa prevista dall'Impresa risultante l'operazione societaria determinata sulla base di quanto prodotto dalla stessa impresa ai fini dell'aggiornamento del piano di messa in servizio dei contatori 2G per effetto dell'operazione societaria, moltiplicata per un coefficiente di *sharing* dei benefici (che a titolo esemplificativo potrebbe essere ipotizzato pari al 50%).

S3. Osservazioni in merito alla modalità di consuntivazione della spesa effettiva e al trattamento dei contributi nell'ambito del servizio di misura dell'energia elettrica

S4. Osservazioni in merito a possibili misure per l'accelerazione della messa in servizio dei sistemi 2G

Si apprezza l'orientamento di prevedere l'introduzione di specifiche disposizioni riguardo il trattamento dei contributi ai fini del riconoscimento dei costi relativi allo *smart metering*, in analogia con quanto già previsto per il servizio di distribuzione dal TIT.

A tal riguardo, e in particolare con riferimento al meccanismo premiante che permetterebbe di incentivare un'accelerazione nelle tempistiche di sostituzione dei contatori, tenuto conto che qualsiasi forma di incentivo derivante da contributi pubblici (nazionali o comunitari) consente di sgravare la tariffa da parte degli oneri derivanti dalla sostituzione, si propone di prevedere che **l'ammissibilità al meccanismo incentivante non sia condizionata unicamente alla aggiudicazione di fondi PNRR ma sia estesa a qualsiasi forma di contributo**. Più in generale, risulterebbe opportuno valutare **l'inserimento di segnali di incentivazione alle Imprese per l'ottenimento di qualsiasi forma di contributo pubblico anche con riferimento al servizio di misura elettrica**, in analogia con quanto già implementato nel servizio di distribuzione: ARERA potrebbe consentire il **trattenimento di una quota del contributo pubblico portato a detrazione della RAB di misura**, così da incentivare le Imprese alla raccolta di contributi pubblici, in particolare di natura comunitaria, a copertura dei costi infrastrutturali. Questa misura risponderebbe efficacemente alle future evoluzioni del settore energetico nel contesto comunitario che potrebbe portare alla messa a disposizione da parte dell'Unione Europea di fondi ad hoc (cfr. Piano d'azione sulla digitalizzazione del settore energetico annunciato dalla Commissione UE).

Inoltre, entrando nello specifico di come si applicherebbe il meccanismo premiante, appare equilibrato non ricomprendere le sostituzioni 2G su 2G e le installazioni presso nuovi punti di prelievo, ma si propone di estendere il campo di applicazione a tutte le altre tipologie di sostituzione ovvero 2G su 1G ma anche 2G su contatori elettromeccanici.

Si chiede, invece, conferma che la premialità si applicherebbe sul numero di *meter* oggetto di installazione nell'anno di riferimento, ponendo un cap al valore dell'incentivo in modo che non risulti superiore al valore del contributo percepito.

Da ultimo, con riferimento all'orientamento di ARERA di prevedere un obbligo di sostituzione tempestiva dei *meter* per le configurazioni di autoconsumo collettivo – istituto che si è manifestato sul mercato solo a valle della dialettica sulle modalità di installazione dei 2G - dobbiamo far notare come sia necessario almeno derogare l'obbligo di messa a regime della cabina MT/BT¹ qualora la configurazione non insista in un'area già interessata dal PMS2, secondo il cronoprogramma previsto.

¹ Entro 60 giorni dalla posa del primo misuratore 2G presso un punto di prelievo dalla stessa alimentato (Criterio C-1.01, lettera A, dell'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL)



www.utilitalia.it

UTILITALIA | Piazza Cola di Rienzo 80/A | 00192 Roma